

## Pagamento compenso amministratore 2013 entro il 12 gennaio

**Data Articolo: 31 Dicembre 2013**

**Autore Articolo: Giuseppina Spanò**

È il principio di cassa allargato a stabilire che il **compenso amministratore**, se pagato entro il 12 gennaio, ma riferito come periodo d'imposta all'anno appena concluso, è da considerare come di competenza dell'anno concluso e non del nuovo anno.

L'**art. 95 c.5 del D.P.R. 917-1986** (TUIR) dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali (art. 73 c. 1) sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Dal **tenore letterale della disposizione** citata, risulterebbe quindi che la deducibilità del compenso dell'amministratore possa avvenire solo con il pagamento **entro il 31 dicembre dell'anno**.

Fa però da contraltare a tale disposizione la previsione dell'**art. 50 comma 1 lettera c)-bis** del predetto **TUIR**, che dispone che sono **assimilati ai redditi di lavoro dipendente** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di **amministratore** di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La collocazione dell'art. 50 predetto, all'interno del TUIR, è in corrispondenza del Titolo I che tratta dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche e specificatamente del Capo IV che riguarda i Redditi di lavoro dipendente.

Il successivo **art. 52 del TUIR**, che si colloca anch'esso all'interno del predetto capo IV del Titolo I, afferma che ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'**art. 51** salvo alcune eccezioni.

Ecco quindi come, normativamente, l'allargamento del periodo di pagamento del compenso amministratore a quello dei redditi di lavoro dipendente si collega all'**art. 51**, che considera percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La ratio della disposizione è di equilibrio all'interno del sistema fiscale, in quanto fa **coincidere il periodo d'imposta** in cui i **compensi sono assoggettati a tassazione** in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono **dedotti dal reddito** dell'erogante.

In tal modo, si realizza quindi la piena **simmetria nella tassazione** propria di entrambi i soggetti (società ed amministratore).

Quanto sopra esposto vale non solo per i compensi degli amministratori delle società di capitali, (art. 73 c. 1

del TUIR) ma anche per quelli delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, stante il richiamo operato dall'art. 56 comma 1 del TUIR.

Per saperne di più sulla disposizione che si applica dal periodo d'imposta 2001, si possono consultare:

- Circolare Agenzia Entrate n. 7 – 2001, paragrafo 5.5
- Circolare Agenzia Entrate n. 57/E – 2001, paragrafo 7.1
- [Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E – 2012.](#)

Dott. Rag. Giuseppina Spanò - Palermo